



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 23/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2010, n. 288

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,979 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Masseria Mezzanotte" da realizzarsi nel Comune di Lecce, ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Sunedison Apulia 012 Srl, con sede legale in via Pirelli Giovanni Battista, 27 - Milano.

Il giorno 2 dicembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Sunedison Apulia 012 Srl, avente sede legale in via Pirelli Giovanni Battista, 27 - Milano, con nota prot. n. AOO_159/2961 del 23.02.2010, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,979 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lecce denominato "Masseria Mezzanotte";

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,979 MW da realizzarsi nel Comune di Lecce non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. 8094 del 24.05.2010 faceva richiesta di integrazioni riguardo l'istanza ai sensi del punto 2.3.2. della D.G.R. n. 35 del 2007;

- la Società ha consegnato in data 28.05.2010 la documentazione integrativa richiesta da quest' ufficio;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. 9820 del 23.06.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. n. 10886 del 09.07.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 26 luglio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Consorzio Speciale di Bonifica Dell' Arneo, con propria nota prot. n. 4133 del 1.7.2010, dichiara che l'attività in oggetto non ricade nell'area di competenza;

- Autorità di Bacino della Puglia, con propria nota prot. n. 9798 del 26/7/2010, dichiara che dal confronto con gli elaborati del P.A.I. vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto con le aree sottoposte a tutela.

- ASL/LE, con propria nota prot. n. 16/1517/RU del 23/7/2010, esprime parere favorevole a condizione che:

- Siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

- Per quanto attiene il cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri

del DPCM 08.07.03;

- Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso dei diserbanti.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, con propria nota prot. n. 13197 del 18.07.2010, comunica che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto indicato in oggetto non rientrano in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, con propria nota prot. n. 70093 del 26.07.2010, comunica il nulla osta in merito al progetto di cui trattasi, con l'indicazione che eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito della procedura della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito. Inoltre qualora la Società dovesse far uso di pozzi di acque sotterranee, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione a trivellare;

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con propria nota prot. n.5552 del 23.09.2010 comunica che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1007 del 13.04.2010 è stata attribuita al Comune di Lecce la delega, di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, con propria nota prot. n. 7075 del 23.08.2010 trasmetteva il proprio nulla osta, aggiungendo che eventuali variazioni alla realizzazione dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete ENEL, dovranno rispettare la distanza minima di 20 m da possibili cave, ai sensi dell' art. 104 comma 1 b del DPR 128/59;

- Regione Puglia - Servizio Foreste Sezione Provinciale, con propria nota prot. n. 13849 del 27.09.2010 comunica che non occorre nulla osta forestale in quanto l'impianto non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Inoltre qualora si dovesse procedere con il taglio delle piante di origine naturale e non isolate o a gruppo nonché di filari di piante lungo i muri di confine, di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, sarà necessaria autorizzazione ai sensi del R.R. n. 10 del 30.06.2010;

- Regione Puglia - Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale, con propria nota prot. n. 71341 del 30.07.2010, non rileva elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto, indicando alcune prescrizioni:

- è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
- tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
- non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
- non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;

- nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve, inoltre, essere compattato;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, con propria nota prot. n. 11542 del 22.07.2010, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell' impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004;
- Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Territorio con propria nota prot. n. 65904 del 08.08.2010 invia i pareri favorevoli dei seguenti uffici: Ufficio Aree Protette, tutela Naturalistica, Ufficio Emissioni, Ufficio Rifiuti interessati e la richiesta di integrazione da parte dell' Ufficio Pianificazione Territoriale;
- Provincia di Lecce - Ufficio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria, con propria nota prot. n. 68238 del 16.08.2010, a seguito dell'invio delle integrazioni richieste alla Società, esprime parere di massima favorevole, evidenziando l'incompatibilità del progetto con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale i quali, tuttavia, non hanno valore prescrittivo per l'intervento in quanto non formalmente recepiti da parte del Comune;
- Comune di Lecce, con propria nota prot. n. 109925 del 03.09.2010, rilascia nulla osta paesaggistico;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con propria nota prot. n. 11263 del 30.08.2010, rilascia il proprio nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente;
- E.N.A.C., con propria nota prot. n. 86264 del 28.07.2010, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- Aeronautica Militare III Regione Aerea,, con propria nota prot. n. 41299 del 29.07.2010, rilascia il proprio nulla osta;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale D'Otranto,, con propria nota prot. n. 039529 del 02.09.2010, rilascia il proprio nulla osta;
- Arpa Puglia - DAP Lecce, con propria nota prot. n. 42048 del 07.09.2010 esprime parere contrario per la mancata coerenza dell' insediamento produttivo con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, su cui già ha espresso parere l'ufficio competente della Provincia di Lecce, il quale ha rilasciato parere favorevole;
- Acquedotto Pugliese, con nota acquisita al nostro prot. n. 13861 del 27.09.2010, esprime parere favorevole con prescrizioni;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - con propria nota prot. n. 13880 del 16.09.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

Stante quanto sopra, per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenza archeologiche nelle aree interessate dalle opere, la Soprintendenza in oggetto si riserva di prescrivere

eventuali approfondimenti d'indagine;

2. tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;

3. le prospezioni di superficie finalizzate alla redazione della carta archeologica e tutte le attività legate al controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS 25;

4. la data d'inizio e di fine lavori dovrà essere comunicata alla Soprintendenza e alla fine dovrà essere trasmesso rapporto dettagliato sull'intervento da parte dell'archeologo;

5. tali lavori non saranno a carico della Soprintendenza.

- Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 0355114 del 04.06.2009 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna ed elettrodotto 20 kV in cavo interrato AL 3x1x185 mmq, connessa in derivazione dalla linea MT Condo (DP30 01072), ottenendo da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 04.02.2010 la Validazione della soluzione prospettata.

Rilevato che:

- il Comune di Lecce ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 25.10.2010;

- la Società Sunedison Apulia 012 S.r.l. in data 23.02.2010 (Prot. AOO_159 del 23.02.2010 n. 2961) ha trasmesso, insieme alla richiesta di autorizzazione unica, il contratto di locazione delle aree necessarie alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

- la Società Sunedison Apulia 012 S.r.l. in data 23.02.2010 (Prot. AOO_159 del 23.02.2010 n. 2961) ha trasmesso, insieme alla richiesta di autorizzazione unica, il contratto preliminare per la costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato e per l'installazione di un palo, in seguito perfezionato con l'atto notarile del contratto;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 13973 del 30 settembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

3 un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,979 MW,

ubicato nel Comune di Lecce;

3 relative opere connesse: allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna ed elettrodotto 20 kV in cavo interrato AL 3x1x185 mmq, connessa in derivazione dalla linea MT Condo (DP30 01072);

- in data 03 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sunedison Apulia 012 S.r.l. ed il Comune di Lecce l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012107 e della Convenzione al repertorio n. 012108;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 288 del 2 dicembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,979 MW, come innanzi descritto, denominato "Masseria Mezzanotte" ed ubicato nel Comune di Lecce.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Sunedison Apulia 012 Srl, con sede legale in via Pirelli Giovanni Battista, 27 - Milano C.F. e Partita IVA 06877730967 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,979 MW, ubicato nel Comune di Lecce;

3 relative opere connesse: allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna ed elettrodotto 20 kV in cavo interrato AL 3x1x185 mmq, connessa in derivazione dalla linea MT Condo (DP30 01072).

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Sunedison Apulia 012 Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di

inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lecce.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
